

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "A & C"

CAPO 1°:

SCOPO - SEDE - DURATA - SOCI

Art. 1

1. E' costituita l'Associazione avete denominazione "A&C".
2. La sede legale è situata in San Bonifacio (VR), Viale Trieste 57.
3. L'associazione assiste e coordina tutti coloro i quali intendano svolgere (anche in forma societaria) l'attività di Amministratore e Revisore condominiale.
4. Tale assistenza è estesa a tutte le questioni (giudiziali e stragiudiziali) di carattere giuridico, amministrativo, tributario, fiscale, contrattualistico e tecnico, e comunque in ogni sede ove siano coinvolti gli interessi della categoria.
5. Rientra nei fini dell'associazione anche l'istituzione di speciali servizi per l'assistenza e la consulenza a favore degli associati, oltre l'aggiornamento e la formazione professionale degli stessi.
6. L'Associazione ha il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
7. Promuovere anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le relative violazioni.
8. Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
9. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà anche svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione di strutture immobiliari.
10. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dall'elettività delle cariche associative. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 2

1. L'Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di:
  - a) tutelare e rappresentare in ogni sede e a qualsiasi livello gli interessi economici e professionali degli associati;
  - b) promuovere corsi specifici, seminari o convegni e ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e statistico;

ALLEGATO A A REPERTORIO N. 2553

RACCOLTA N. /

*Giovanni Lamberti*

*Giuseppe Pelloni*

*Federico Saverio*

*Adriano Ce 2*

*[Signature]*

c) promuovere la sua presenza attiva e sistematica in tutte le sedi, anche con controlli presso gli associati al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni normative.

#### **Art. 3**

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Solo i soci fondatori all'unanimità potranno deciderne lo scioglimento.

#### **Art. 4**

1. L'associazione non ha scopo di lucro e le spese per il suo funzionamento derivano da:

- a) quota di iscrizione ordinaria;
- b) contributi associativi periodici;
- c) contribuzioni associativi straordinari;
- d) elargizioni e donazioni dei soci, di enti o di privati;
- e) sponsorizzazioni esterne.

#### **Art. 5**

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per delibera del Consiglio Direttivo oltre che da beni mobili e immobili.

2. Non si potrà procedere alla distribuzione, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

#### **Art. 6**

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e gli interessi e che intendano partecipare alle attività sociali di questa.

2. Le domande di ammissione ad associato, devono essere presentate su apposito modulo al consiglio direttivo, il quale decide a maggioranza. La mancata ammissione dovrà essere succintamente motivata.

3. La quota associativa è personale e non rimborsabile, non può essere trasferita a terzi o rivalutata ed è determinata, nell'ammontare, annualmente a cura del Consiglio Direttivo.

4. Gli associati in numero illimitato, sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci costitutori (Giuseppe Dal Degan ed Erika Demo);
- b) soci fondatori (Sara Pellichero, Giovanni Sambo e Filippo Spinello);
- c) soci ordinari;
- d) soci onorari.

5. La qualifica di socio cessa per:

- Dimissioni comunicate, per iscritto, al Consiglio Direttivo;
- Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- Morosità nel pagamento della quota sociale protratta fino alla data dell'assemblea ordinaria annuale;
- Decesso;
- Scioglimento dell'Associazione.

6. I soci costitutori sono i sigg.ri Giuseppe Dal Degan ed Erika Demo; i soci fondatori sono i sigg.ri Sara Pellichero, Giovanni Sambo e Filippo Spinello. Tali soci compongono, di diritto, il Consiglio Direttivo.

7. I soci onorari sono costituiti dalle persone fisiche e giuridiche che per la loro presenza nella vita sociale e culturale conferiscono lustro e onore all'Associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali. Sono, inoltre, costituiti dalle persone fisiche e giuridiche che, con la loro attività o con il loro contributo economico, sostengono l'associazione. Essi sono esonerati dal versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto. Sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea.

8. I soci ordinari sono ammessi, previa presentazione di idonea domanda e del versamento della quota associativa, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3.

9. Sono tenuti al puntuale pagamento della quota associativa e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

10. Tutti gli associati sono tenuti ad una irreprensibile condotta morale, civile e professionale, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsiasi esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.

#### 11. **Provvedimenti disciplinari.**

L'associato che viola le norme statutarie, regolamentari e di condotta sarà passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Ammonizione (provvedimento verbale per lievi violazioni al codice di comportamento)
- b) Deplorazione (provvedimento scritto per somma di ammonizioni)
- c) Sospensione (provvedimento scritto con sospensione di tutti i diritti di socio per il periodo di durata della sanzione)
- d) Radiazione (provvedimento scritto applicato ai casi più gravi, quando l'associato compromette il nome dell'associazione o quando vengano ad esso addebitate condotte pesantemente scorrette e/o indecorose). Qualora il socio nei confronti del quale venga promosso un procedimento disciplinare rivesta una carica sociale, egli è sospeso prudenzialmente dalla carica durante la pendenza del procedimento, a meno che, il Consiglio Direttivo con provvedimento approfonditamente motivato, e con la maggioranza di 2/3, decida altrimenti.

12. Tutti i provvedimenti disciplinari sono motivati e vengono deliberati dal Consiglio Direttivo previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio dei Probiviri, ad eccezione della radiazione, deliberata dall'Assemblea, a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere (obbligatorio e non vincolante) del Collegio dei Probiviri.

13. Ogni associato può chiedere (con richiesta scritta e motivata), al Consiglio Direttivo, la promozione di un procedimento disciplinare nei confronti di un altro associato, potendo chiedere, anche, di essere sentito personalmente. Il Consiglio Direttivo trasmette tale richiesta al Collegio dei Probiviri per l'acquisizione del relativo parere. Una volta acquisito tale parere, il Consiglio Direttivo decide, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, l'archiviazione della richiesta del provvedimento disciplinare, o l'inizio del procedimento disciplinare (l'archiviazione viene comunicata agli interessati). Il procedimento disciplinare inizia con la comunicazione per iscritto, al destinatario della richiesta, di tale inizio, unitamente all'invito a presentare, entro il termine di 15 giorni, le proprie difese

*Giovanni Sambo*  
*Filippo Spinello*  
*Sara Pellichero*  
*Erika Demo*

scritte. Entro i successivi 30 giorni, il Consiglio Direttivo decide, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, l'applicazione della sanzione ritenuta congrua, l'archiviazione o la trasmissione della richiesta di radiazione all'Assemblea (tutte le decisioni vengono comunicate agli interessati).

#### **Art. 7**

1. A parte i soci costitutori e fondatori, che sono associati di diritto con facoltà di voto, sono soci ordinari con diritto di voto tutti coloro i quali, condividendo ed accettando gli scopi dell'associazione, sono iscritti nel Registro della "A&C" e si obbligano a rispettarne lo Statuto.
2. Possono essere nominati soci onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono lustro e onore all'associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali oltre a quelli che con la loro attività o con il loro contributo economico sostengono l'attività dell'associazione. Essi non hanno diritto di voto.
3. I Soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e proclamati dall'Assemblea ordinaria con maggioranza semplice.
4. L'iscrizione a Socio ordinario s'intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre ed è rinnovata tacitamente.
5. L'accettazione della domanda di ammissione a socio ordinario è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

#### **Art. 8**

1. L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti da presente Statuto.
2. Il Socio non in regola con il pagamento di una annualità di contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell'Associazione.
3. Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con un preavviso minimo di mesi 6 dalla data di scadenza. Non potrà pretendere alcun rimborso per quanto da lui versato.

#### **Art. 9**

1. Tutti coloro i quali vogliono iscriversi alla "ASC" ed utilizzare il logo e l'appartenenza alla medesima, devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti civili;
  - b) nessuna condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  - c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  - d) non essere stati interdetti o inabilitati e non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
  - e) nessuna annotazione nell'elenco dei protesti cambiari;
  - f) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  - g) non appartenere ad altre associazioni il cui scopo sia analogo con la "ASC" o in conflitto.

#### **Art. 10**

La qualifica di socio si perde:



Quella straordinaria, ogniqualvolta, il Presidente dell'associazione o almeno 1/3 dei partecipanti all'associazione lo ritenga necessario.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

**9.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di questo, dal Segretario. Qualora manchino questi tre Organi l'Assemblea è presieduta da un Socio legittimamente intervenuto ed eletto a maggioranza dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni vigilando sulle votazioni e sull'osservanza delle norme.

**10.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà degli iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 degli iscritti presenti ed aventi diritto al voto. La seconda convocazione può essere disposta nella stessa giornata della prima, ma non meno di un'ora da questa.

**11.** Le votazioni dell'assemblea saranno per alzata di mano.

**12.** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. Dell'assemblea sarà redatto verbale a cura del Segretario designato di volta in volta, regolarmente sottoscritto da questi e dal Presidente dell'Associazione.

**13.** L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno i due terzi (2/3) degli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

**14.** Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Dell'assemblea sarà redatto verbale a cura del Segretario designato di volta in volta, regolarmente sottoscritto da questi e dal Presidente dell'Associazione.

### **Art. 13**

#### **Consiglio Direttivo.**

**1.** L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 associati, dei quali (per tutta la vita di tale associazione), tre dovranno essere soci fondatori, uno sarà eletto dall'assemblea dei soci e l'altro sarà uno dei costitutori. La mancata nomina da parte dell'assemblea del suo rappresentante non inficia la validità della costituzione e delle decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

**2.** Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni dalla data dell'elezione.

**3.** Il Consiglio direttivo elegge con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell'Associazione.

**4.** Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

**a)** promuove le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell'Associazione autorizzando le spese relative per la straordinaria amministrazione;

**b)** esegue gli adempimenti previsti dal presente Statuto e promuove l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

**c)** delibera sulla convocazione dell'Assemblea, sulle presentazioni del bilancio preventivo e del rendiconto dell'Associazione;

**d)** sottopone al Collegio dei Probiviri, per il relativo parere, l'esame dei casi che possano costituire illeciti disciplinari e sulle conseguenti sanzioni;

**e)** propone all'Assemblea l'ammontare della quota di iscrizione del contributo annuale e delle contribuzioni straordinarie come indicato all'art. 4;

- f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali proposte di modifiche dello Statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell'associazione;
- g) affida, nei limiti delle proprie attribuzioni, incarichi speciali ai suoi componenti e/o agli associati con o senza compenso;
- h) svolge, in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.
- i) decide sull'ammissione dei nuovi associati;
- l) gestisce l'ordinaria amministrazione dell'associazione deliberando le spese relative ad ogni iniziativa ed i compensi e/o rimborsi spese, anche sotto forma di buoni pasto o benzina di ogni incarico. A tal fine utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima dell'80% delle entrate dell'anno;
- m) compie gli atti di straordinaria amministrazione senza alcun limite di spesa;
- n) effettua i controlli ritenuti opportuni presso gli associati, per decisione adottata all'interno dello stesso Consiglio;
- o) raggiunge accordi con Ordini professionali, consentendo agli iscritti di questi ultimi, agevolazioni economiche sulla quota associativa per aderire alla presente associazione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o che ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza di tre consiglieri.
6. Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei tre voti.

#### Art. 14

##### Il Presidente.

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tutta la durata del Consiglio, è rieleggibile una volta, e dovrà essere scelto tra i soci costitutori.
2. L'elezione sarà fatta per alzata di mano.
3. Il Presidente presiede l'assemblea ed il C.D.. In caso di assenza o impedimento lo sostituiscono nell'ordine il Vicepresidente o il Segretario.
4. Il presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, ne dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.
5. Il vicepresidente ed il segretario coadiuvano il presidente il quale può delegarli a particolari incarichi, anche di sua normale competenza.
6. Nei casi di motivata urgenza il presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, ma deve riferire allo stesso, alla sua prima riunione, per le opportune ratifiche.

#### Art. 15

##### Il Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tutta la durata del Consiglio, è rieleggibile una volta, e dovrà essere scelto tra i soci costitutori.
2. L'elezione sarà fatta per alzata di mano.
3. Il Vice Presidente presiede l'Assemblea in mancanza del Presidente. Presiede altresì il C.D. in mancanza dello stesso Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente lo sostituisce il Segretario.

#### Art. 16

##### Il Segretario.

*Giovanni Lombardi*  
*di Gino pulli*  
*Fallicchio Soc*  
*Alcino*  
*Ed. La*

1. Il segretario promuove, segue ed organizza l'attività dell'associazione, coordina e dà impulso all'attività delle sedi periferiche, cura i contatti dell'associazione con i terzi.

#### **Art. 17**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti.**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti eletti direttamente dall'Assemblea degli associati fra gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali e non sottoposti a procedimenti disciplinari.
2. Il Presidente del Collegio verrà nominato dal Collegio stesso entro trenta giorni dall'elezione.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. La scadenza del mandato deve coincidere con quella del Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di dimissioni, sanzioni disciplinari o radiazione di uno o più revisori, l'integrazione viene disposta dal Collegio stesso, in maniera progressiva (numero di voti), fra gli associati non eletti che abbiano ricevuto voti per il Collegio in Assemblea. Qualora non vi siano associati non eletti che abbiano ricevuto voti, il revisore dimissionario o radiato verrà sostituito, temporaneamente, sino all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria successiva, dal Presidente del Consiglio Direttivo. Qualora i dimissionari o radiati siano più di uno, dovrà farsi luogo ad elezioni suppletive convocando, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro tre mesi dall'ultima dimissione/radiazione, una Assemblea Straordinaria.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
6. Il Collegio può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti e può inviare, a questo, direttive e raccomandazioni su argomenti economici finanziari e fiscali.
7. Il Collegio riferisce del proprio operato esclusivamente all'Assemblea.

#### **Art. 18**

##### **Collegio dei Probiviri.**

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è formato da tre componenti effettivi.
2. A questa carica possono essere eletti solo soci ordinari che non ricoprono altri incarichi nell'associazione. Questa disposizione non si applica ai soci fondatori e costitutori.
3. Delibera a maggioranza di due voti.  
Il Collegio dei Probiviri esamina i casi relativi ad illeciti e sanzioni disciplinari, comunicando il proprio parere in merito al C.D..
4. Ai probiviri compete altresì dirimere ogni controversia che possa insorgere fra i soci e il C.D., nonché tra il C.D. e l'assemblea.
5. Nel caso di dimissioni, sanzioni disciplinari o radiazione di uno o più componenti del Collegio, si procederà analogamente a quanto previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **CAPO 3°:**

##### **SEDI TERRITORIALI**

#### **Art. 19**



**Organi delle singole Sedi territoriali.**

1. Possono essere costituite sedi provinciali e comunali sul territorio nazionale.
2. La sede comunale è tenuta all'osservanza della linea di politica associativa, approvata dalla sede provinciale dalla quale dipende, nel rispetto dello Statuto nazionale.
3. La sede comunale non ha autonomia contabile, è rappresentata dal proprio responsabile nominato dal referente della sede provinciale ed è associata di diritto alla sede provinciale che ha autorizzato la costituzione.
4. E' assicurato il coordinamento regionale tra le sedi provinciali attraverso un coordinatore regionale unico, eletto dai referenti delle sedi provinciali di concerto e con la necessaria approvazione del Consiglio Direttivo nazionale.

**Art. 20**

1. Le sedi provinciali dell'associazione non hanno autonomia contabile ed amministrativa.

**CAPO 4°:**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 21**


1. Per cinque anni dall'approvazione di questo statuto, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proviviri, saranno composti esclusivamente da soci fondatori e costitutori.

**Art. 22**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto tra la sede centrale e le sedi periferiche, o tra i singoli associati tra di loro, e nei confronti degli Organi, non sarà possibile ricorrere direttamente alla giustizia ordinaria, in quanto, tali controversie dovranno essere necessariamente sottoposte all'esame del Collegio centrale dei proviviri, integrato con la presenza di un socio costituente e di un socio fondatore, aventi diritto di voto.
2. Contro la decisione del Collegio centrale dovrà necessariamente essere promosso procedimento di arbitrato irrituale.

**Art. 23**

1. Ogni eventuale variazione dello Statuto avrà effetti operativi immediati sulle sedi territoriali e anche sugli iscritti di ogni ordine e grado all'associazione.



Handwritten signatures and names: "Pellecheri Seo", "delgiu' Sull", "Giovanni Loub", and several other illegible signatures.